Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

# ISPEZIONE E VIGILANZA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE INTENSIVE: aspetti sanitari, ambientali e di benessere animale.

***A cura del Dr. Alessio Durastante***
*Tecnico della Prevenzione*
*Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.S.L. 04 di L'Aquila*

## Introduzione

Il numero di animali allevati sulla Terra è di gran lunga superiore al numero di esseri umani che popolano il pianeta: un miliardo e mezzo i bovini, un miliardo i suini, 13 miliardi i polli, un altro miliardo pecore e capre, senza parlare dei conigli, dei topi da sperimentazione, dei visoni e degli altri animali da pelliccia. E senza contare l'itticoltura che si sta rapidamente estendendo.

In rappresentanza della vasta gamma di modelli di allevamento realizzati nel mondo poniamo a confronto tre differenti tipologie di gestione dell'allevamento bovino, che dovrebbero riuscire a rappresentare, con discreta approssimazione altri tipi di allevamento dei ruminanti. I sistemi di allevamento possono essere differenziati sulla base di numerosi criteri. Fra questi, i più significativi nell'analisi che stiamo conducendo sono: sistema di tenuta degli animali (brado, semibrado, stallino); dipendenza dalle condizioni ambientali; interdipendenza dell'allevamento con le attività agricole; disponibilità idriche ambientali; utilizzo della terra in relazione alla produzione di alimenti per il bestiame (estensivo, semiestensivo, intensivo); tecnologie impiegate; estensione aziendale e capacità economico-finanziaria. Oltre ai criteri accennati si possono riconoscere tre sistemi principali di produzione animale che variano, essenzialmente, nell'intensità di apporto di energia di origine fossile: pascolo estensivo di una vegetazione spontanea o semi-naturale; allevamento sulla base di colture foraggiere coltivate appositamente per il bestiame e da questo pascolate per buona parte dell'anno; allevamento animale che si affida alla produzione di foraggio e di mangimi concentrati, generalmente cereali, tuberi, leguminose ed erbai. Questi ultimi due sistemi richiedono una gestione progressivamente più intensiva e l'impiego di combustibile fossile.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La zootecnia negli ultimi anni ha senza dubbio conosciuto un rilevante sviluppo sotto molteplici profili, riconducibili alla modernizzazione delle tecnologie impiegate, agli stimoli provenienti dal mercato e dai consumatori in materia di igiene e salubrità delle produzioni.
Tale settore è collegato e reagisce con parecchi capitoli dell'Agenda 21 sulla base dei risultati della Conferenza di Rio del 1992. Questi includono: la gestione di ecosistemi fragili nel combattere la desertificazione; la promozione dell'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale; la conservazione della diversità biologica; lo sfruttamento eco-compatibile delle biotecnologie.
La zootecnia si dimostra, infatti, una attività produttiva intimamente legata all'ambiente sia a monte che a valle del ciclo di produzione e purtroppo questo legame va sempre più assumendo una connotazione negativa. Per quanto riguarda il primo aspetto, vanno infatti distinti i modelli produttivi che ancora mantengono una relazione con il territorio che li ospita da quelli che, con un'espressione attualmente in voga, si possono definire globalizzati, il cui impatto sulle risorse si può considerare differito nel tempo e nello spazio.

**L' azienda zootecnica**

"*Qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta e mercati*" ai sensi del Art. 1, comma 5 lettera b del D.P.R. n° 317 del 30 aprile 1996, viene definito come azienda.
La Circolare Ministeriale n° 11 del 14 agosto 1996, recante le norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 317/96 "*Regolamento di attuazione della direttiva 91/102CEE*", indica che per tutte le strutture rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 5 lettera b del D.P.R. 317/96 deve essere attivata la procedura che consenta alle stesse l'attribuzione di un numero identificativo alfanumerico composto da otto cifre (*tre cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda, due lettere¨sigla della provincia e tre cifre: numero progressivo assegnato all'azienda*). Il suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni singola A.S.L. il sistema di registrazione (*elenco telematico*) delle aziende insistenti sul territorio competente.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

In applicazione del Regolamento CE n° 21/2004 e della Circolare Ministeriale del 28 luglio 2005, l'azienda cosi identificata viene registrata nella B.D.N. (Banca Dati Nazionale) riportando importanti informazioni quali:

1. il codice identificativo dell'azienda
2. l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente all'ubicazione dell'azienda
3. il nome, l'indirizzo, il codice fiscale del proprietario
4. il nome, l'indirizzo, il codice fiscale del detentore
5. le specie allevate
6. il tipo di produzione

L'Art. 216 del T.U.LL.SS. (*Testo Unico delle Leggi Sanitarie*) fa carico al Ministero della Sanità di indicare, con cadenza periodica, le industrie insalubri, suddividendole in quelle di prima e seconda classe. Le industrie insalubri vengono definite tali non perché fonti certe di inquinamento ms soltanto perché, in quanto potenzialmente insalubri, hanno necessità di particolare attenzione per evitare che possano interferire negativamente con la sanità ambientale e pubblica. Con il DM 21 febbraio 1971 il legislatore prende atto della profonda trasformazione della zootecnia passante da un carattere prettamente rurale- famigliare ad un più ampio carattere industriale iscrivendo all'interno dell'elenco delle industrie insalubri gli "*allevamenti di animali di carattere intensivo*" insieme alla maggior parte delle industri di lavorazione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale. Nell'elenco delle industri insalubri al punto 35 indicante gli allevamenti animali cita come cause della insalubrità:

1. cattivi odori
2. rumore
3. produzione di rifiuti



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Negli anni passati sono vi sono state forzature dell'interpretazione tendendo a limitare l'applicazione della disciplina solamente agli allevamenti intensivi, in quanto più vicini al concetto di industria indicata dal legislatore. Da ciò si ricavava che l'allevamento di animali costituiva un'attività insalubre solo quando rispondeva alle caratteristiche di un allevamento intensivo. Successivamente le nuove interpretazioni, sulla base della finalità igienico-sanitaria della norma, che assegna la classificazione di industri insalubre prescindendo dalla modalità di conduzione dell'azienda, portano a considerare industria insalubre qualsiasi ricovero adibito alla semplice detenzione di animali, di qualsiasi specie e categoria, dato che potenziale fonte di inquinamento sia per la produzione di rifiuti sia per l'inquinamento atmosferico (*odori*) e acustici (*rumori*).

Altresì rimane ciò che viene indicato nell'art. 216 del T.U.LL.SS che permette ad una industri di prima classe l'insistenza nel centro abitato solo se si dimostri che il suo esercizio non rechi danno alla salute ed all'incolumità pubblica.

In generale risulta essere opportuna ed indispensabile la valutazione preventiva veterinaria caso per caso per la realizzazione dell'attività agricola (*richiesta di parere igienico-sanitario*).

L'allevamento intensivo o allevamento industriale (*factory farming*) intendiamo una forma di allevamento che impiega tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massima quantità di prodotto al minimo costo e utilizzando il minor spazio, tipicamente con l'uso di appositi macchinari e farmaci veterinari; tale pratica di allevamento intensivo è estremamente diffusa in tutti i paesi sviluppati.

L'allevamento intensivo iniziò la propria diffusione nel XX secolo (*in Italia maggiormente dal secondo dopoguerra* ) con lo scopo di soddisfare la crescente richiesta di prodotti di origine animale abbattendone al contempo i costi, in modo da rendere questa categoria di prodotti adatta al consumo di massa. Le caratteristiche dell'allevamento intensivo, nell'arco del XX secolo, sono andate a mutare presentando notevoli differenze fra i diversi paesi. In generale gli elementi comuni alla maggior parte degli allevamenti intensivi sono:

- ✓ gli animali siano trattenuti in spazi +/- ristretti, allo scopo di massimizzare l'uso dello spazio disponibile e semplificare le operazioni di nutrimento e cura
- ✓ gli animali sono in gran numero



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- ✓ le condizioni fisiche degli animali, incluso il loro stato di salute, vengono tenute sotto controllo sia attraverso misure igieniche che eventualmente per mezzo di farmaci
- ✓ l'alimentazione viene ugualmente controllata in funzione delle caratteristiche del prodotto finale da ricavare.
- ✓ Nell'alimentazione si impiegano mangimi industriali

Mettendo a confronto i due tipi di allevamenti all'antipodi, quello industriale tipico (*USA*) e quello tradizionale (*INDIA*), la prima sostanziale differenza evidenziabile è relativa all'alimentazione animale dove negli allevamenti intensivi USA l'alimentazione è costituita da cicli di mangimi industriali mentre negli allevamenti tradizionali Indiani l'alimentazione è data per più del 90% da scarti della produzione agricola e agroforestale. Da un impiego similare di Materia ed energia (*$10^{10}$ Kg e $10^{12}$ calorie*) negli allevamenti USA intensivi si analizza una produzione doppia di latte e carne. Le differenze riscontrabili sono in relazione alla modalità di allevamento che per l'appunto vedono per gli allevamenti USA intensivi impiego industriale mentre per gli allevamenti tradizionali Indiani l'integrazione con l'agricoltura.

**Il concetto di ispezione – l'ispezione sanitaria**

Un intervento di vigilanza e controllo relativo all'igiene o alla sicurezza ha certamente la sua parte formale, da cui non si può prescindere: l'ispezione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, il controllo delle persone, degli alimenti, degli animali, delle condizioni lavorative e ambientali, la verifica della documentazione, l'eventuale accertamento di illeciti nei campi del diritto amministrativo e del diritto penale, la verbalizzazione dell'intervento, la contestazione e gli atti ufficiali conseguenti. Ma chi svolge la vigilanza sa quanto sia necessario spiegare i propri atti all'operatore, fare in modo che questi comprenda non solo di aver violato una norma, ma anche i fondamenti delle motivazioni tecnico-scientifiche che hanno portato il legislatore a ritenere che un determinato comportamento, regolato da una certa norma, fosse da considerarsi illecito e quindi da evitare (da parte del controllato) e da perseguire (da parte del controllore). E qui entra in campo la competenza tecnica e scientifica del Tecnico della Prevenzione, il quale, oltre a conoscere gli



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

articoli di legge da applicare, deve saper fornire informazioni chiare, trasparenti e comprensibili. Grande importanza ha il linguaggio usato, che deve essere adeguato ai destinatari dell'informazione in modo da rendere efficace la comunicazione.

Molto importante è anche la capacità di chi opera la vigilanza di ascoltare ed interloquire con i soggetti sottoposti a controllo, capendone le motivazioni, il livello culturale e formativo, la predisposizione e la volontà di risolvere i problemi.

Questa interazione può contribuire a promuovere elementi di consapevolezza e responsabilizzazione in chi, magari per non conoscenza o per indolenza legata a scarsa o nulla considerazione delle possibili conseguenze, ha messo in atto pratiche illecite o scorrette.

**I controlli**

**1. Protezione e benessere animale**

l'evoluzione umana e la continua e sempre più necessità di produzione animale hanno portato l'uomo ad una mirata attenzione verso l'ambiente e verso gli animali. Nel corso degli anni le modifiche delle condizioni degli allevamenti sono totalmente cambiate rispetto al passato portando gli animali ad subire modifiche del loro habitat naturale (modifiche della nutrizione, dei ricoveri ecc…) e della loro etologia. Da ciò nasce l'esigenza di porre attenzione e di curare lo stato di benessere degli animali allevati. L'uomo nel perseguire il benessere degli animali, grazie ai numerosi studi di etologia che hanno permesso di ampliare e conoscenze sulle condizioni naturali di vita degli animali, ha inteso ripristinare le condizioni naturali degli stessi senza perdere l'obbiettivo del profitto. Si è assistito ad un crescente interesse della comunità verso la ricerca di un reale stato di benessere dell'animale come risposta alla nuova esigenza di coscienza dell'uomo. Per assicurare il benessere non ci si può limitare a offrire all'animale il tutto e il meglio ma è necessario predisporre condizioni di ambiente e di vita migliori in modo di aver animali più sani in quanto godono delle necessità comportamentali proprie della specie di appartenenza.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Le norme attualmente in vigore sul territorio italiano risultano dal recepimento delle normative comunitarie che, a loro volta, ratificano Convenzioni internazionali. Suddividiamo la normativa di riferimento in due grandi gruppi:

- ✓ Normative generali

Stabiliscono norme di principio di tutti gli animali allevati

- ✓ Normative specifiche

in relazione alla particolarità della singola specie allevata, della particolarità di produzione e del tipo di indirizzo.

E' da tener in considerazione che la legislazione concernente la protezione e il benessere animale è in continua mutazione, comunque su la base di ciò diamo le indicazioni normative di base. Nell'ambito internazionale e comunitario consideriamo:

1. Convenzione europea del 10 marzo 1976, in merito alla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo) adottata da Decisione 78/923/CEE del 19 giugno 1978
2. Protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata da Decisione 92/583/CEE del 14 dicembre 1992
3. Direttiva 95/58/CE del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
4. Direttiva 00/50/CE del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti
5. Direttiva 88/166/CEE del 7 marzo 1988, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole
6. Direttiva 91/629/CEE del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (modifiche 397D0182 e 397L0002)
7. Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Nell'ambito della legislazione italiana le norme di base da tener in considerazione sono:



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

1. Legge 14 ottobre 1986, n. 623, ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo
2. D.P.R. 24 giugno 1988, n. 233, attuazione Direttiva 113/86/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria
3. D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533, attuazione Direttiva 629/91/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
4. D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 534, attuazione Direttiva 630/91/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
5. D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146 attuazione Direttiva 95/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Nel quadro normativo nazionale indicato precedentemente iniziamo ad entrare con maggior specificità nelle indicazioni delle diverse leggi partendo dalla Legge 14 ottobre 1985, n. 623 la cui finalità giuridica è quella di assicurare sul territorio nazionale una uniformità della protezione degli animali in allevamento, con particolarità per gli allevamenti intensivi. Il principio generale indicato in tale norma stabilisce che ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che, tenendo conto della propria particolarità di specie, siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare agli aspetti della libertà di movimento peculiare all'animale il quale non deve essere ostacolato e alle caratteristiche microclimatiche (all'illuminazione, alla temperatura, al tasso di umidità, alla circolazione dell'aria e all'aerazione ) che devono risultare appropriate ai bisogni specifici degli animali.

Inoltre nella legge vengono stabilito l'obbligo di ispezionare le condizioni e lo stato di salute degli animali giornalmente dal personale dell'allevamento al fine di minimizzare ed evitare inutili sofferenze.

L'integrazione della legge tramite il D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146, stabilisce ulteriori misure minime da osservare negli allevamenti includendo nel campo di applicazione la protezione di qualsiasi animale, specificando espressamente anche i pesci, rettili e anfibi escludendo, invece, gli



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

animali che vivono nell'ambiente selvatico. Nuovamente nella norma di integrazione si confermano alcuni importanti obblighi del detentore / proprietario degli animali asl fine di poter mantenere le caratteristiche etologiche ed il benessere degli stessi animali ( garantire un appropriato trattamento degli animali feriti in attesa dell'intervento del veterinario, registrazione di tutti i trattamenti terapeutici effettuati , consentire agli animali la libertà di movimento che sia in rapporto alla specie, impiego di materiali non nocivi per la costruzione dei locali di ricovero, assicurare adeguata circolazione dell'aria, ecc… ).

Prendendo in considerazioni le norme specifiche per le singole specie allevate consideriamo come esempio il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533 che stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti dei vitelli. I requisiti evidenziati nella norma ed riportati nell'allegato della stessa prendono in considerazione i seguenti punti:

1. Locali di stabulazione
   devono essere realizzati in modo da consentire a ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a sé stesso senza difficoltà
2. I vitelli non devono essere legati
   non è previsto di dover legare gli animali tranne in alcune esigenze particolari nelle quali si impiegano attacchi particolari che permettono di non creare lesioni agli animali
3. I pavimenti
   devono risultare non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza. Devono risultare adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali e costituire una superficie piana, rigida e stabile.
4. I materiali impiegati per la costruzione dei locali di stabulazione
   i materiali impiegati non devono risultare nocivi e devono essere di facile pulizia e disinfettazione
5. La stalla, i recinti e le attrezzature
   devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche e roditori



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

6. L'isolamento termico ed il riscaldamento e ventilazione
   si deve consentire di mantenere emtro i limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura , l'umidità e le concentrazioni di gas ( caratteristiche microclimatiche dell'ambiente di stabulazione)
7. Illuminazione
   si devono soddisfare le esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali mediante una illuminazione adeguata naturale o artificiale ( durata dalla 9:00 alle 17:00)
8. Alimentazione adeguata
   si dovrà somministrare agli animali una adeguata alimentazione in relazione alla loro età e al loro peso al fine di favorire le migliori condizioni di vita.

Il decreto, inoltre, sottolinea marcatamente l'obbligo, da parte de detentore/ personale dell'allevamento di ispezionare gli animali almeno una volta al giorno e tutti gli impianti meccanizzati posti all'interno dell'allevamento al fine di verificare il corretto funzionamento.
Altre norme riprendono caratteristiche similari per le altre tipologie di animali integrandole con le specifiche delle specie stesse ( D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 534, norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti fi ingrasso o il DPR 24 maggio 1988, n. 233 norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria nella quale vengono riportate le dimensioni e le caratteristiche delle gabbie impiegate per mantenere il benessere degli animali).
Il ministero sulla base delle norme sopra citare a elaborato delle check list (Verbali) di ispezioni atti alla verifica della conformita di quanto riportato nelle norme specifiche.

**2. Igiene e salute**

Quanto messo in evidenza nelle norme di riferimento sul benessere e sulla protezione degli animali negli allevamenti intensivi un aspetto che riveste notevole importanza è l'igiene degli ambienti e delle attrezzature da cui dipende lo stato di salute degli animali stessi e la relativa interazione con l'uomo.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Specialmente negli allevamenti il rischio biologico per il personale è sinonimo di rischio di zoonosi ed è quindi strettamente dipendente dallo stato sanitario degli animali, il Servizio Veterinario assume un ruolo fondamentale. Gli animali sono la fonte del rischio biologico per se stessi e per gli addetti e quindi la capillare presenza dei Servizi veterinari nelle realtà produttive considerate, la vigilanza negli allevamenti e le visite sanitarie effettuate sugli animali sono strumenti insostituibili per acquisire conoscenze sullo stato sanitario del bestiame allevato ed hanno quindi rilievo anche per valutare i rischi degli allevatori.

Perciò acquisisce importanza fondamentale la pulizia sistematica dei locali di stabulazione e delle attrezzature con una programmazione annuale di due disinfezioni dell'intero allevamento mediante prodotti studiati e concepiti per minimizzare i rischi per gli animali ma per combattere efficacemente i diversi batteri che si possono sviluppare in tali tipologie di allevamenti. A questi vanno aggiunti i nuovi sistemi di lotta biologica, da pochi anni in fase di sperimentazione, contro i parassiti (ratti, zanzare, mosche ecc…), che rappresentano i vettori di alcune patologie infettive con alto rischio per l'uomo, che impiegano sistemi ad ultrasuoni l'allontanamento del parassita per disturbo senza creare alcun impatto permanete sugli stessi.

**3. Impatto ambientale**

I rifiuti provenienti da enormi quantità di animali concentrati in aree relativamente piccole possono causare inquinamento, polvere, insetti e cattivi odori nella zona circostante. I reflui zootecnici sono ricchi di elementi come l'azoto ed il fosforo la cui dispersione nell'ambiente di enormi quantitativi può generare gravi danni (Es. processo di Eutrofizzazione). In tale ambito i settori normativi si possono ricondurre:

1. alla disciplina dell'igiene del suolo e dell'abitato

la fonte legislativa in tale categoria è presente nel Testo Unico delle leggi Sanitarie (TULLSS – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) nel quale, il legislatore, dispone che qualsiasi attività o situazione accertata di fatto, che l'autorità sanitaria competente (ASL ) dovesse ritenere in grado di pregiudicare l'igiene del suo nell'abitato, deve essere fatta cessare o comunque deve essere rimossa la causa.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

In tal ambito consideriamo alcuni aspetti importanti di carattere igienico:

- ✓ Igiene e impianto di concimaia

  Il R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1605, sinteticamente, dispone l'obbligatorietà per tutte le stalle di ricovero degli animali per capi di grossa taglia, bovini e suini, della dotazione di una concimaia con platea impermeabile e con raccolta per i liquidi di risulta.

  Le caratteristiche costruttive della concimaia vengono indicate chiaramente all'interno della norma che costituisce ancora oggi l'unico riferimento normativo in tale ambito. La concimaia è costituita da un platea in muratura, con una superficie minima, di 4 $m^2$ per ogni posta presente nella stalla, da un bottino a perfetta tenuta con capacità minima di 3 hl per ogni posta e la possibilità di realizzazione in copertura con riduzione di superficie a 2 $m^2$ per ogni posta.

  Il legislatore storicamente prevedeva, al fine di evitare una disseminazione di concimaie negli abitati, l'impiego da parte degli allevatori di una concimaia comune pubblica posta a 500 metri dal confine estremo del centro abitato. Il TULLSS approvato successivamente nel 1934 non abroga la disposizione ma la integra confermando l'obbligo della concimaia. Anche nel D.L.vo 626/1994 vengono indirettamente effettuate considerazioni in materia di concimaia e delle caratteristiche costruttive della stessa. Dalle norme considerate si mette alla luce che le concimaie devono essere poste a distanza di 500 metri dagli agglomerati urbani ed di 25 metri dalle abitazioni.

- ✓ Igiene, numero di capi e densità

  Le norme stabiliscono in alcuni casi dati numerici specifici alla cubatura ottimale dei ricoveri per le singole specie e alla loro categoria produttiva (norme specifiche ). In senso generale la legge 623 del 1985 che ratifica la convenzione di Strasburgo stabilisce i concetti generali di tutela in ambito etologico e fisiologico delle singole specie (caratteristiche microclimatiche).



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

2. alla classificazione delle industrie insature

L'art. 216 del TULLSS fa carico al Ministero della Sanità di indicare periodicamente le industri insalubri, suddividendole in quelle di prima classe e di seconda classe e disponendo che le prime siano collocate fuori dai centri abitati sempre se non si dimostri che per particolari accorgimenti posti in essere tali attività non siano nocive.

Con il DM 12 febbraio 1971 nell'elenco delle industrie insalubri vengono inclusi gli allevamenti di animali nonché la maggior parte delle industrie di lavorazione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale.

Il legislatore sanitario acquisisce consapevolezza della profonda trasformazione di tali attività e degli inconvenienti igienici che le stesse portano ed include nell'elenco anche queste attività le attività insalubri vengono definite tali non perché fonti certe di inquinamento ma solo perché, in quanto potenzialmente insalubri, necessitano di particolare attenzione per evitare che possano compromettere la sanità dell'ambiente e pubblica. Nell' articolo 35 viene menzionata la voce allevamenti di animali e come presunte cause di insalubrità sono citate cattivi odori, rumore e fumi.

3. alla normativa degli scarichi liquidi e allo smaltimento dei rifiuti solidi

il quadro normativo delineatosi nel corso degli anni in ambito di tutela delle acque dall'inquinamento nasce con la legge n. 319 del 10 maggio 1976 (legge Merli) modificata dalla legge n. 690 del 8 ottobre 1976, dalla legge 650 el 1979 e dal D.L.vo n. 152 del 1999.

La legge Merli detta norme per gli scarichi liquidi di qualsiasi natura, provenienti da insediamenti privati e pubblici, che direttamente o indirettamente vengono immessi nelle acque superficiali e sotterrane, interne o marine.

La stessa legge considera indistinti le attività che possano compromettere l'igiene del suolo e dell'abitato rispetto alle altre o che siano o meno collocate all'interno di un centro abitato e considera che se le stesse producano a scarichi liquidi devono conformarsi alla disciplina della tutela delle acque (regolamentate e autorizzate). La legge contiene limiti di accettabilità delle acque prima dello scarico, limiti che il titolare dell'attività deve assicurare. Tali limiti sono differenziati a secondo se vengono da insediamenti civili o produttivi. Limitatamente si rese necessario poter individuare se gli allevamenti dfi animali potessero rientrare nella tipologia di insediamenti civili o produttivi. In un primo tempo con la legge 690 del 1976 all'art. 2135 cc le imprese agricole vennero



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

espressamente considerate insediamenti civili, senza alcuna distinzione fra le varie attività connesse. Successivamente, tramite l'emanazione della legge 650 del 1979, che le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili sarebbero state individuate da un apposito Comitato interministeriale, che con Delibera 8 maggio 1980 ha individuato:

- ✓ Imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo
- ✓ Le imprese agricole che esercitano attività di allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini ed avicoli che producono allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul terreno in proporzione non superiore a 40 ql di peso vivo degli animali per ettaro di terreno
- ✓ Le imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione e lavorazione prodotti dove la materia prima deve pervenire per almeno 2/3 dall'attività del fondo

Mentre tutte le altre tipologie di imprese agricole /allevamenti, secondo quanto previsto dalla norma, ricadevano negli insediamenti produttivi.
Quanto era stato previsto dalla legge Merli gli scarichi degli insediamenti civili potevano essere sempre consentiti a condizione dell'osservazioni emanate dall'autorità competente per recapito nelle fognature, mentre per recapito in corsi d'acqua o sul suolo, detti scarichi dovevano essere conformi alle norme specifiche tecniche emanate dalle Regioni. Gli scarichi degli insediamenti produttivi nel caso di recapito nei corsi d'acqua superficiali, dovevano essere conformi ai limiti riportati nella tabella A della Legge Merli, mentre in recapito in fognature che non dispongono di depuratore si considerava la conformità ai limiti dettati dalla tabella C.
Con il D.L.vo n. 152 del 1999, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento (Direttive 91/676/CEE e 91/271/CEE), porta all'abrogazione della legge Merli. Le differenze sostanziali che la nuova normativa individua rispetto alla precedente riguarda:

- ✓ Definizione di zona di vulnerabilità e di aree sensibili
- ✓ Classificazione dei rifiuti liquidi degli allevamenti
- ✓ Quantità massima di liquami spargibili per ettaro di terreno



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Avevamo sottolineato precedentemente che la legge Merli collocava all'interno degli insediamenti civili le attività di allevamento con almeno un ettaro di terreno ogni 40 ql di peso vivo di bestiame consentendo di immettere sul terreno 6 Kg/ettaro/die di BOD5 tenendo in considerazione l'eventuale fenomeno di ruscellamento per la pendenza del terreo. Nel D.L.vo n. 152/99 all'art. 2, comma 1 lettera ii, definisce le zone vulnerabili e aree sensibili. Le prime definite come zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati d'origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo, mentre le seconde , quali ad esempio laghi o aree lagustri elencate nell'art. 18.

Entrambe le zone sono definite dal decreto come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento. L'art. 28 del decreto al comma 7 equipara i reflui degli allevamenti alle acque reflue domestiche permettendo, se l'insediamento persiste in zona non vulnerabile lo spargimento di 340/Kg di azoto per ettaro, mentre se l'attività ricade in zona vulnerabile il quantitativo per i primi due anni e di 210/Kg di azoto per ettaro e per i successivi è di 170/Kg di azoto per ettaro. Da ciò si può evidenziare la stima del numero di capi bovini, ad esempio, che possono essere allevati per ettaro nelle zone non vulnerabili e nelle zone vulnerabili ( 3,72 capi/Anno nella zona vulnerabile e 2,30-1,86 capi/Anno per le zone vulnerabili – valore minimo).

Di ultima emanazione il D.L.vo n° 152 del 3 aprile 2006, pubblicato in G.U. n° 88 del 14.04.2006, detta le norme in materia ambientale. Nell'art. 1 del decreto viene indicato il campo di applicazione disciplinando le seguenti materie:

a) *nella parte seconda*, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

b) *nella parte terza*, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c*) nella parte quarta*, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

d) *nella parte quinta*, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) *nella parte sesta*, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Nella parte III del Decreto, sezione II "*Tutela delle acque dall'inquinamento*", all'interno del Titolo I, vengono evidenziati i principi generali e competenze; nella fattispecie nell'art. 73 vengono messe in evidenza le disposizioni per la disciplina generale di tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Nell' art. 74 si evidenziano, nell'ambito delle definizioni, due importanti punti:

*lett. p*) *utilizzazione agronomica*: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione tino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute

*lett. v*) *effluente di allevamento*: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.

All'art. 112 viene disciplinata l'utilizzazione agronomica degli effluenti degli allevamenti al cui comma 1 recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'ALLEGATO 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto*".

La disciplina di tale attività è demandata alle regioni, che devono provvedere adeguandosi ai criteri e alle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali disciplinando, nel comma 3, i tempi e le modalità della prescritta comunicazione le normative tecniche da osservare allo scopo di consentire il minor impatto ambientale, i criteri e le procedure sull'attività e le sanzioni amministrative.

Nell' art. 74, comma 1, lett. v, abbiamo evidenziato come nella definizione di "*effluenti da allevamento*" le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e deiezioni del bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, evidenziando che tali effluenti, se raccolti separatamente e



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

trattati fuori sito, rientrano nella nozione di rifiuto per cui la relativa gestione deve essere autorizzata in base alla normativa sui rifiuti e, in difetto di autorizzazione, sono configurabili i reati previsti dall'art. 51 del D.L.vo n° 22 del 1997 ed ora dall'art. 256 del D.L.vo n° 156 del 2006.
La legge elimina gli effluenti da allevamento alla disciplina dei rifiuti in caso, come evidenziato precedentemente, di utilizzazione agronomiche e delinea un regime giuridico autonomo.
Quanto detto viene marcato dalla Sentenza della Corte suprema di Cassazione III n° 37560 del 3 ottobre 2008 (Ud 7 mag. 2008) *" a norma dell'art. 185, comma 1, lett.c del D.L.vo n° 152 del 2006. la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte IV dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività ( nella fattispecie si affermato che è indiscutibile la natura di rifiuto del letame depositato in un lagone e quindi l'applicabilità della disciplina sui rifiuti, non foss'altro perché, trattandosi appunto di letame e non di liquame, esso non può essere riutilizzato per la fertirrigazione)."*

**4. Alimentazione e farmaci**

Uno degli aspetti di maggiore criticità all'interno degli allevamenti intensivi è l'alimentazione animale. La trasformazione sostanziale venutasi a delineare negli ultimi anni, passando da un modello di allevamento rurale ad uno industriale ha portato ha profonde modifiche nell'alimentazione degli animali allevati con l'impiego di sistemi complessi ed integrati atti ad massimizzare la performance dell'animale allevato, contestualmente alle nuove esigenze alimentari degli animali la normativa ha gettato basi fondamentali al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo e vigilanza dell'alimentazione animale. In tal ambito il sistema di vigilanza e controllo base impiegato all'interno degli allevamenti intensivi e non per il controllo dell'alimentazione animale è il PNAA (*Piano Nazionale Alimentazione Animale*) di cadenza annuale elaborato e modificato dal Ministero della Salute e recepito dalle singole regioni che elaborano il paino di intervento territoriale per le diverse ASL ricadenti nel proprio ambito.
**Estratto Piano Nazionale alimentazione animale – Ministero della Salute – Parte generale – Anno 2008** *"Nel suo complesso il PNAA 2008 è finalizzato, così come la normativa comunitaria e*



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

*nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo dei mangimi.*

*Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:*

*• contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente;*

*• conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;*

*• rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".*

*Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, fatte salve le competenze delle altre amministrazioni delegate ai controlli, entro il 31 dicembre di ogni anno; le modifiche e le integrazioni al Piano saranno definite sentite tutte le Amministrazioni interessate, in particolare :*

*• le Regioni e le Province Autonome;*

*• l'Istituto Superiore di Sanità;*

*• gli II.ZZ.SS.*

*• i Centri di Referenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento.*

*Sono obiettivi del PNAA:*

*a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione*



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

*alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;*

*b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed alla sorveglianza, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;*

*c) superare le difficoltà e gli impedimenti finora riscontrati nell'applicazione dei piani degli anni precedenti, difficoltà riferibili, sia a livello centrale che periferico, alla rendicontazione di dati, al flusso delle informazioni, al rispetto dei tempi previsti, alla stesura e presentazione dei Piani Regionali;*

*d) verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell' impresa del settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:*

*• operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;*

*• procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;*

*• la "rintracciabilità", ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli OSM un mangime o qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti.*

*• sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;*

*e) verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali, ai requisiti previsti dalla vigente normativa.*

*Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:*

*1) ultimazione dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005;*



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

*2) vigilanza e controllo sull'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) nell'alimentazione degli animali d'allevamento così come previsto dal Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche;*

*3) vigilanza e controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi;*

*4) controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive vietate nell'alimentazione animale;*

*5) controllo delle Diossine e PCB nei mangimi;*

*6) vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle, delle materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva 2003/99/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti, nonché nei mangimi per animali da compagnia;*

*7) controllo sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);*

*8) orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli effettuati presso i PIF. Per quanto attiene la programmazione dell'attività dei PIF si rimanda a quanto esplicitato nel PNAA e nel capitolo 6, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme sui controlli all'importazione.*

*Alle Regioni ed alle Province autonome, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e conseguentemente l'attività di vigilanza ispettiva e campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale attraverso la pianificazione di un' attività extrapiano.*

*L'attività extrapiano potrà essere programmata sia per quanto riguarda l'attività di Sorveglianza che quella di Vigilanza, e di tale programmazione deve esserne informato il Ministero della Salute."*

Il piano al proprio interno racchiude tutte le modalità di campionamento delle derrate alimentari animali, le matrici da prelevare e i quantitativi, e le ricerche da richiedere ai Istituiti Zooprofilattici Sperimentali accreditati, nonché l'intera normativa di riferimento.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Un ulteriore aspetto critico da tenere in considerazione all'interno degli allevamenti intensivi risulta l'impiego di farmaci e le modalità di somministrazione degli stessi. L'ultima e completa normativa di riferimento relativa all'impiego del farmaco veterinario è rappresentata dal D.L.vo 6 aprile 2006, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/28/CE. (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. – n. 121 del 26 maggio 2006) di carattere generale, mentre come strumento di vigilanza e controllo dell'impiego fraudolento del farmaco veterinario all'interno degli allevamenti è rappresentato dal PNR ( *Piano Nazionale Residui*) anch'esso elaborato dal Ministero della Salute e adottato dalle singole regioni.

**Estratto Piano Nazionale Residui – Ministero della Salute- Parte generale – Anno 2008***"Al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del regolamento 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria, viene programmato un piano di campionamento a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e della decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni.*

*Esso definisce le specie, le categorie, i punti di campionamento, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea, ed è elaborato annualmente dal Ministero della Salute con la collaborazione delle Regioni, dei Laboratori nazionali di riferimento per i residui (LNR), e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).*

*L'elaborazione del PNR tiene conto, tra l'altro dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni mirate.*

*Il PNR 2008 ha inizio il primo gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2008. Per assicurare il rispetto dei tempi fissati, si invitano gli Assessorati competenti a recepire il Piano entro il mese della sua diramazione dal Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti AASSLL per il PNR.*



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

*Ai sensi degli artt. 11-13 del d.lgs. n. 158/2006, il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero della Salute deve informare la Commissione europea e gli altri Stati Membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano.*

*Affinché vengano rispettati tali tempi, è necessario che gli Assessorati si attengano alle seguenti scadenze:*

- *entro il 31 luglio 2008 devono essere convalidati tutti i dati relativi al primo semestre di attività;*
- *entro il 28 febbraio 2009 devono essere convalidati tutti i dati relativi al 2008 e devono essere trasmessi al Ministero della Salute i questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nel 2008.*

*Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi."*

I due piani sopra descritti rappresentano due importanti sistemi strategici di vigilanza e controlla all'interno degli allevamenti; agli stessi, annualmente, in relazione alle comunicazioni nazionali ed internazionali di emergenza, si aggiungono piani straordinari di campionamento e vigilanza atti a intervenire su specifiche tematiche e problematiche emergenti (Es. piani di campionamento emergenza diossine, piani di campionamenti per l'alimentazione degli animali da compagnia, ecc…).

**5. Documentazione**

La circolare 14 Agosto 1996, n. 11, norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, indica che tutte le strutture che rientrano nella definizione all'art. 1, comma 5, lettera b (Aziende) del D.P.R. n. 317 del 1996 deve essere attivata la procedura per l'attribuzione di un numero di codice identificativo (numero stalla) alfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

progressivo assegnato all'azienda. L'attribuzione di tale codice avviene da parte deiServizi Veterinari della ASL competente per territorio.

IT _____AQ_____

Es IT 049 AQ 001

Il suddetto codice, come indicato nella norma e nella circolare di applicazione della stessa, costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni ASL il sistema di registrazione (elenco) delle aziende e sulle quali si basa la procedura di identificazione degli animali (definiti dall'art. 5, comma 1, lettera a D.P.R. n. 317 del 1996).

All'art. 3 della circolare vengono messe in evidenza tutte le operazioni necessarie per il rilascio del registro aziendale che, per la sua validità come indicato dal D.P.R. 317 del 1996, deve recare sia il timbro della ASL competente sia la sigla del responsabile del servizio veterinario. Il suddetto registro deve contenere informazioni identificative precise dell'azienda, del titolare e tutte quelle inerenti alla identificazione dei capi animali della suddetta azienda. Il registro di azienda deve essere conservato nell'azienda a disposizione delle autorità per il controllo e la verifica di quanto in esso riportato.

In combinazione al registro aziendale, ogni singolo capo della specie bovina, suina, caprina e ovina deve essere identificato per mezzo di marchio identificativo unico ufficiale come previsto dal D.P.R. 317 del 1996. l'animale si considera identificato esclusivamente quando tutti i componenti del codice identificativo sono presenti e leggibili.

Ad esempio per l'identificazione degli animali della specie bovina si impiega marchio auricolare conforme alla tipologia di cui all'allegato 6.

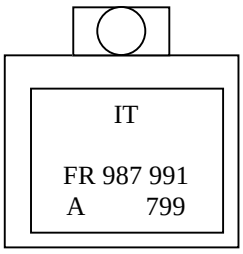




© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Integrato dalle ultime disposizioni ministeriali Regolamento CE n. 21 del 2004 e circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute, prevedendo un marchio in materiale plastico applicabile all'orecchio sinistro con codice riportante la sigla IT ed un numero progressivo numerico fino ad un massimo di 13 cifre (obbligatorio).

Tutti i capi bovini devono possedere il Documento di Identificazione Individuale di seguito denominato Passaporto, e in ogni caso, devono esserne muniti all'atto della movimentazione dall'allevamento di iscrizione. Il passaporto viene rilasciato e vidimato dal Servizio Veterinario entro i quattordici giorni successivi alla notifica dell'iscrizione del capo in anagrafe da parte dell'allevatore.

L'operatore del Servizio Veterinario accede alla BDN on-line (https://anages.izs.it), compila il modulo elettronico relativo inserendo le informazioni obbligatorie che dovranno essere riportate dal Passaporto e procede alla stampa esclusivamente su fogli numerati emessi dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le informazioni relative alla data di nascita del capo e al codice identificativo della madre possono essere omesse per i capi nati prima del 01 gennaio 1998. Il passaporto accompagna l'animale in tutti i suoi spostamenti, da un'azienda all'altra. Tali movimenti devono essere riportati sul retro del documento.

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

0429824/02

REGIONE ..... AZIENDA U.S.L. .....

CODICE AZIENDALE (1)

Codice proprietà (2)

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) ..... Cod. fiscale .....

Proprietario (Cognome e Nome) ..... Cod. fiscale .....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: ..... Sesso (M / F) ☐ Data di nascita .....

Razza ..... Marca della madre (3) ..... Embryo transfer ☐

Marca precedente (4) ..... Codice paese d'origine ..... Data ingresso in stalla .....

Data di rilascio .....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La circolare ministeriale 14 agosto 1996, n. 11, ulteriormente, nell'identificazione degli animali detta le norme sulla necessaria documentazione dell'animale, conosciuta anche con il nome di Modello 4.Il modello di accompagnamento degli animali, previsto all'allegato IV del D.P.R. n. 317 del 1996, ha subito modificato modo tale da consentire di riunire in un unico documento diversi modelli previsti in normativa precedentemente. Alla dichiarazione di provenienza degli animali dovranno, come viene previsto dalla normativa vigente, copia dell'elenco dei trattamenti effettuati all'animale.

Il modello 4 prevede la registrazione nell'apposito spazio di un numero di serie progressivo che sarà attribuito da:

1. dai servizi veterinari della ASL competente per territorio quando trattasi della attestazione sanitaria
2. dal detentore degli animali al momento della movimentazione degli stessi

il modello quattro viene redatto in diverse copie e riempito in tutte le parti indicate dalla norma per la corretta identificazione ed attestazione sanitaria degli animali considerati. La prima copia verrà inviata o consegnata al servizio veterinario della ASL competente, la seconda copia verrà trattenuta dal detentore e allegata al registro aziendale e la terza copia potrà essere impiegata per altri fini secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Ministero della sanità.

Il Ministero della Salute dal 1 gennaio 2000 detiene la banca dati informatizzata degli allevamenti e dei capi della specie bovina e si avvale, quale organo tecnico, del Centro Servizi Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) con sede a Teramo.

Nell' ambito del sistema italiano di identificazione e registrazione dei bovini, la Banca Dati Nazionale (BDN) consente la rintracciabilità dei capi bovini. Infatti, la BDN contiene le informazioni necessarie per la verifica dei movimenti dei bovini, della madre, dei contatti, del paese d'origine. Il nuovo sistema rende partecipi alla gestione del sistema di identificazione e registrazione animale tutte le figure professionali del comparto, consentendo l'accesso alla BDN direttamente attraverso la connessione al sito internet dell' anagrafe bovina.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Il sito della banca dati per gli operatori (https://anages.izs.it) è ad alta sicurezza. L'accesso avviene mediante "smart card" che viene rilasciata dal Centro nazionale del Servizio anagrafe presso l'IZSAM, che consente al sistema di riconoscere l'operatore tramite un certificato di firma digitale.

Il sistema consente la comunicazione dei dati "in tempo reale" alla BDN dal detentore degli animali, da un delegato riconosciuto (C.A.A., A.I.A., ecc) dai servizi veterinari delle AASSLL, e dei responsabili degli stabilimenti di macellazione.

La nuova "Anagrafe nazionale bovina" è un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

L'Anagrafe ha come principale finalità la tutela:

- ✓ della salute pubblica
- ✓ del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza)

Infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale e un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto, rappresenta una fonte per la trasmissione corretta e veritiera di informazioni al consumatore che può accedere a tutte le informazioni anagrafiche sulla "carne" che si vuole acquistare, semplicemente digitando il codice identificativo dell'animale, contenuto nell'etichetta delle confezioni o nel cartello esposto appositamente dal negoziante.

Attraverso una nuova Banca Dati Nazionale (BDN) completamente informatizzata e accessibile via Internet da operatori e cittadini, dove vengono registrati e identificati i capi bovini e bufalini presenti in Italia.

Nella fase di introduzione di un animale in azienda l'allevatore deve innanzitutto controllare che il capo sia correttamente identificato, ossia che abbia le marche auricolari applicate correttamente ad entrambe le orecchie, che sia munito di passaporto esaurientemente compilato con i dati corretti relativi all'animale ed il codice individuale ivi riportato coincida con quello stampato sulle marche, e sia accompagnato da il Modello 4 conforme all' IV del D.P.R. 30/04/96 (dichiarazione di



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

provenienza) completo di attestazione sanitaria (parte E) rilasciata dal Veterinario della A.S.L. di partenza.

L'allevatore, quindi, provvederà ad aggiornare il passaporto individuale dell'animale (parte retrostante) annotando il passaggio di proprietà dell'animale con l'apposizione del proprio codice aziendale, il proprio codice fiscale, la data di ingresso in stalla e la propria firma nonchè l'eventuale richiesta di premio per il capo.

Gli adempimenti che spettano all'allevatore da questo momento sono:

- ✓ l'aggiornamento, entro tre giorni dall'introduzione del capo, del Registro di carico e Scarico aziendale annotandovi oltre ai dati identificativi dell'animale, l'acquisto (lettera A), la data di nascita la data di ingresso, l'azienda di provenienza (Codice aziendale o Nome ed Indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza) e gli estremi del Modello 4 (numero) (vedi fac-simile registro, caselle evidenziate in giallo);
- ✓ la comunicazione della movimentazione animale entro sette giorni inviando una copia del Modello 4 al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio, integrata con i dati anagrafici ed identificativi dell'animale (utilizzando, ad esempio, una fotocopia del passaporto), oppure, se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuando direttamente la registrazione on-line del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it.

L'animale introdotto in allevamento se proviene da un Paese dell'Unione Europea conserva i marchi auricolari e il passaporto rilasciato dalla nazione di origine ; se invece proviene da un Paese non appartenente all'U.E. (Paese terzo)

esso deve essere rimarcato con le marche auricolari previste dalla normativa comunitaria entro venti giorni dall'introduzione (eccetto se è destinato direttamente al mattatoio per essere macellato non oltre 20 giorni dall'importazione)

- ✓ deve essere registrato sul Registro di Carico e Scarico aziendale e nella BDN come già descritto per il capo nato in azienda,



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- ✓ deve essere munito del Passaporto, previsto dalla normativa comunitaria, rilasciato dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio

Nel caso di vendita o del trasferimento ad altro allevamento dell'animale l'allevatore deve:

- ✓ controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato;
- ✓ compilare i riquadri del Modello 4 di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE e la parte C - DESTINAZIONE (in questo caso il n° di serie progressivo del Mod. 4 è assegnato dal Servizio Veterinario);
- ✓ richiedere al Servizio veterinario la compilazione della parte E - ATTESTAZIONE SANITARIA, che deve essere vidimata dal Veterinario Ufficiale;
- ✓ far compilare al trasportatore la parte D - TRASPORTATORE;
- ✓ aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, l'azienda di destinazione (Codice aziendale o Nome ed Indirizzo del detentore) e gli estremi del Modello 4 (numero) (vedi fac-simile registro, caselle evidenziate in giallo);
- ✓ inviare o consegnare una copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio, entro sette giorni;
- ✓ se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it.

Nel caso di invio al macello L'allevatore deve:

- ✓ controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato;
- ✓ numerare il Modello 4 e compilare i riquadri di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE, la parte B - DICHIARAZIONE PER IL MACELLO e la parte C -



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

DESTINAZIONE (in questo caso il n° di serie progressivo del Mod. 4 è assegnato dall'allevatore);

- ✓ far compilare al trasportatore la parte D - TRASPORTATORE;
- ✓ aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, il macello di destinazione (Codice macello o Ragione sociale ed Indirizzo) e gli estremi del Modello 4 (numero) (vedi fac-simile registro al punto 3, caselle evidenziate in giallo);
- ✓ inviare o consegnare una copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio, entro sette giorni;
- ✓ se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it;

Infine nel Caso di morte dell'animale in azienda L'allevatore deve:

- ✓ comunicare entro 24 ore al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio, affinchè possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto;
- ✓ compilare il riquadro relativo all'ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO, le parti relative alla data del decesso ed il luogo, presente sul retro del Passaporto dell'animale che deve essere restituito al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio
- ✓ aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dal decesso del capo dall'azienda, riportando la morte (lettera M), la data di morte e il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti (vedi fac-simile registro, caselle evidenziate in giallo);
- ✓ se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line del decesso del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it;



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

**Conclusioni**

Negli anni '50 il consumo di carne in Italia era di 18 kg pro capite annui, oggi è di circa 85 kg. In Europa l'evoluzione ha presentato un andamento similare a quello riscontrato nel nostro paese

L'evoluzione esponenziale che ha subito la zootecnia negli ultimi anni ha portato ha gravi conseguenze sul piano delle risorse, della salute umana, dell'economia, dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale.

La quantità di carne che attualmente viene consumata nei paesi industrializzati non può essere prodotta con metodi tradizionali, ovvero attraverso l'allevamento estensivo. Dalle analisi si evidenzia e si comprendere che l'allevamento tradizionale è del tutto incompatibile con gli attuali livelli di consumo europei. A partire dalla fine degli anni '50 in Europa ha cominciato quindi a crescere la zootecnia intensiva che ha irrimediabilmente spezzato il rapporto animale/territorio della vecchia tradizione.

Gli animali vivono in grandi capannoni più simili a fabbriche che a stalle, senza più alcun legame con la terra e l'ambiente naturale.

Ciò consente l'allevamento di un numero decisamente più elevato di animali su un territorio relativamente ridotto. Il cibo, che non è più fieno ma un misto di cereali e farine di varia origine con elevato potere nutriente necessario a massimizzare la produzione.

L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è altissimo e profondo. L'allevamento intensivo preme sull'agricoltura nel senso di incentivare le monocolture. In particolare mais, grano, girasole e pochi altri cereali. In Italia tale fenomeno in tutta la Pianura Padana, a partire dalle prime pendici delle Alpi fino all'Adriatico il territorio è dominato dalle monocolture, in particolare mais, considerato il re dei cereali, e coltivato in pochissime varietà, le più redditizie.

Tali coltivazioni intensive necessitano per le proprie esigenze dell'impiego di notevoli quantità di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti (prodotti chimici).

Un altro importante aspetto che riguarda l'ambiente è l'impatto degli allevamenti per quanto riguarda le deiezioni animali. Infatti, nell'allevamento tradizionale, gli escrementi animali erano conglomerati con la paglia a formare il letame, che veniva poi utilizzato come fertilizzante, mentre, negli allevamenti intensivi, le deiezioni vengono prodotte in quantità enorme e non possono più



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

essere impiegati come concime. Tali deiezioni rappresentano, come evidenziato da numerosi studi, un profondo problema di inquinamento in quanto contengono elevati quantitativi di azoto e fosforo
Oltre alle conseguenze sul piano ambientale, questo tipo di allevamento ha ovviamente conseguenze sulla vita degli animali allevati evidenziando un maltrattamento intrinseco al sistema. La totale perdita di naturalità legata agli ambienti chiusi, alla mancanza di movimento, al tipo di alimentazione, alla riproduzione artificiale, alla separazione madre figlio, alla somministrazione di farmaci, alla durata della vita, sono elementi essenziali dell'allevamento intensivo.
Sulle analisi sviluppate nel futuro il sempre più aumento della popolazione mondiale determinerà una sempre maggiore evoluzione del concetto di zootecnia portando la specie umana a sviluppare sistemi di maggiore produzione, a tal riguardo, al fine di minimizzare e ridurre le gravi conseguenze di tali attività, l'emanazione di normative mirate a tutela non solo dell'uomo ma anche dell'ambiente e degli animali risulta necessario contestualmente alle fasi di controllo e vigilanza.

Alessio Durastante

*Pubblicato il 20 febbraio 2009*



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248